



# Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli  
Alimenti e la Nutrizione  
Direzione Generale della Sanità Animale e  
dei Farmaci Veterinari

## Allegati: 4

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e  
Province autonome

All'Assessorato Agricoltura Provincia  
Autonoma di Bolzano

Al Coordinamento interregionale area  
prevenzione e sanità pubblica  
coordinamentointerregionaleprevenzione@regi  
one.veneto.it

All'Istituto Superiore di Sanità  
Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità  
pubblica veterinaria  
Pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Agli ARPA

Agli Uffici delle Direzioni generali DGISAN e  
DGSAF

Agli Uffici periferici UVAC e PCF

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della  
Salute (NAS)

### **E, per conoscenza**

Al Segretario Generale del Ministero della  
Salute

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità  
Alimentare e delle Foreste

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  
tutela della qualità e repressione frodi dei  
prodotti agroalimentari

**Oggetto: Controperizia e controversia - articoli 7 e 8 del d.lgs. 21 aprile 2021, n. 27, indicazioni applicative.**

Con riferimento all'oggetto, le scriventi Direzioni generali, preso atto delle criticità inerenti l'applicazione della controperizia e della controversia rappresentate dalle Autorità Competenti (AC) regionali e locali, dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalla rete dei laboratori ufficiali nonché dalle associazioni di categoria, forniscono di seguito indicazioni operative che sostituiscono integralmente quelle diramate con note protocollo n. **0019604-11/05/2021- DGISAN-MDS-P** e n. **0002952-02/02/22-DGISAN-MDS-P**.

Gli istituti della controperizia e della controversia, così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 27/2021, si applicano esclusivamente alle non conformità accertate nell'ambito dei controlli ufficiali che prevedono campionamenti, prove, o diagnosi svolti da: Ministero della Salute, regioni e province autonome e Aziende sanitarie locali (ASL) nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021.

Si rappresenta che i citati istituti, così come specificato nel d.lgs. n. 27/2021, non trovano applicazione nel caso in cui l'esito analitico sfavorevole sia riferito ai settori di esclusiva competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. n. 27/2021 ed in conformità all'articolo 1, comma 5 del regolamento (UE) 2017/625, la controperizia e di conseguenza la controversia non si applicano alle altre attività ufficiali come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo regolamento e meglio descritte nelle Linee guida OCR di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 467/02).

Si precisa, inoltre, che a detti istituti come disciplina generale si applica, in quanto procedimenti amministrativi, la legge n. 241/90 nonché, ove necessario, anche in modo disgiunto/parallelo, le norme inerenti alle attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) per l'ambito penale e di agente accertatore per l'ambito sanzionatorio.

## **Articolo 7**

### **La controperizia**

La finalità dell'istituto della controperizia è quella di assicurare all'operatore dei settori di cui al comma 1 dell'art.2 del d.lgs. n. 27/2021, i cui prodotti sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole (di seguito operatore), la possibilità di riesaminare le registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino alla emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi prova o diagnosi; ciò al fine di valutare l'affidabilità del risultato e, in caso di dubbio, poter richiedere una ulteriore valutazione attivando l'istituto della controversia documentale ed, eventualmente, di quella analitica.

### **Articolo 7 - Commi 1 e 2**

#### **Numero di aliquote da prelevare e metodi e modalità di campionamento.**

A seguito delle modifiche previste dal D.L. 42/2021, convertito nella L. n. 71/2021, che ha reintrodotto le fattispecie penali della L. n. 283/62, sono tornate in vita le disposizioni del D.P.R. n. 327/80 funzionali all'applicazione delle suddette norme penali. Ciò ha comportato un'antinomia tra le norme del D.P.R. n. 327/80 "ripristinate" e le disposizioni degli allegati 1 e 2 del d.lgs. n. 27/2021 concernenti le modalità di campionamento ed in particolare il numero delle aliquote da prelevare.

Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni che tengono conto delle disposizioni del D.P.R. n. 327/80 per le parti non in contrasto con le successive norme dell'Unione europea e nazionali:

➤ **Nell’ambito dei campionamenti effettuati per l’accertamento di pericoli chimici, presenza di organismi geneticamente modificati e allergeni (elenco esemplificativo e non esaustivo), nei casi in cui siano previsti limiti di legge, si prelevano le seguenti aliquote:**

- 1) una aliquota per l’analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
- 2) una aliquota da consegnare all’operatore presso cui è stato effettuato il campionamento stesso; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell’operatore;
- 3) una aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria, da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 4) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale per l’analisi presso l’ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall’ISS stesso, nell’ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte;
- 5) una aliquota per l’operatore produttore (inteso come fabbricante, allevatore o come operatore che appone il proprio marchio, nome o segno distintivo) qualora si tratti di campionamento su alimenti preimballati (da intendersi confezionati) per il consumatore finale oppure di campionamento nell’ambito del Piano nazionale residui (PNR), da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 6) una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell’analisi richiesta (cfr. **nota prot. N. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011** “*Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE*” allegata).

➤ **Si preleva, invece, un’unica aliquota ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nei seguenti casi:**

- 1) campionamento per analisi microbiologiche, per le quali non è assicurata la riproducibilità dell’esito analitico in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, precisando quanto segue:
  - a. per la verifica di conformità ai criteri di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) 2073/2005, il campionamento è effettuato in aliquota unica con convocazione delle parti ai sensi dell’art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89; in tali casi l’aliquota per l’operatore non deve essere prelevata;
  - b. per la verifica di conformità ai criteri di igiene di processo di cui al regolamento (CE) 2073/2005 e dei criteri di igiene di processo aggiuntivi previsti dall’Intesa, n. 212 del 10 novembre 2016 “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004” il campionamento è effettuato in aliquota unica senza convocazione delle parti; in tali casi l’aliquota per l’operatore non deve essere prelevata;

- c. per quanto riguarda gli ulteriori valori guida fissati dalle suddette Linee guida si applicano le indicazioni relative alle due precedenti lettere a seconda che si tratti di criteri di sicurezza alimentare o di igiene di processo;
- d. nel caso della ricerca di *Salmonella* spp. prevista nei controlli ufficiali del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali vigente (PNAA) il campionamento va eseguito in un unico campione finale (aliquota unica) con convocazione delle parti come previsto nella nota **DGSAF 0014909-P\_18/06/2021 (allegata)**.

2) campionamento in ambito chimico con convocazione delle parti ai sensi dell'art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89, per analisi su aliquota unica ed irripetibile nel caso in cui non è assicurata la quantità sufficiente per effettuare un campione rappresentativo.

Nel caso di prelievo di un'unica aliquota, tale modalità di prelievo deve essere esplicitamente menzionata nel verbale di prelevamento.

Per quanto riguarda i campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi, si continuano ad applicare le modalità previste dal regolamento (CE) 152/2009 come dettagliate nel piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali vigente (PNAA), così come richiamate nell'allegato 1, sezione 2 del d.lgs. n. 27/2021.

Relativamente ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi o da Paesi dell'UE, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 42/2021 recante "*Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*", continuano ad applicarsi le modalità di campionamento indicate nella nota **DGSAN n. 0015199-P del 10/05/2011 (allegata)**. Al riguardo, la **nota DGSAF n. 0007765-26/03/2021 (allegata)** ha chiarito che l'aliquota destinata ad essere conservata presso l'IZS per l'eventuale contenzioso internazionale non deve essere più prelevata in quanto l'"operatore" nell'ambito degli scambi intra UE deve intendersi come il produttore/speditore della merce e pertanto, per esercitare il diritto alla controperizia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625, si può avvalere dell'operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.

Si precisa che le indicazioni fornite nella presente nota con riferimento al prelievo di un campione in aliquota unica o al prelievo di un'ulteriore aliquota per il completamento dell'analisi si applicano anche ai controlli analitici nell'ambito degli scambi intra UE e delle importazioni da Paesi terzi.

L'individuazione dei metodi e delle modalità di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio da utilizzare nel contesto dei controlli ufficiali deve avvenire in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 e dal Capo IV, punto 2.2.1 della citata Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 (2022/C/467/02), con particolare riferimento alla garanzia del valore legale e alla validità scientifica e tecnica del campione.

Le modalità di campionamento e di verbalizzazione dello stesso, di cui agli allegati del d.lgs. n. 27/2021, si applicano fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 327/80 e ove non esistono norme dell'Unione europea o nazionali, incluse le disposizioni adottate nei piani nazionali di controllo, che prevedono modalità di campionamento specifiche.

## Articolo 7 - Commi 3 e 4

### **Risultati delle analisi/prove/diagnosi e loro valutazione da parte delle Autorità competenti**

Il laboratorio ufficiale comunica tempestivamente all’Autorità Competente l’esito delle analisi.

La valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi e la comunicazione dell’esito analitico sfavorevole spetta a:

- ACL competente per territorio, anche nel caso di prelievi effettuati dai Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del d.lgs. n. 27/2021;
- AC – UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) che ha disposto il campionamento successivamente eseguito dalla autorità competente per territorio (ACL);
- AC-PCF (Posto di Controllo Frontaliero) che ha disposto ed eseguito il campionamento.

La valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi da parte dell’AC è finalizzata all’adozione delle azioni esecutive sulle merci e sugli animali oggetto di campionamento.

L’AC, se necessario al fine di esprimere il giudizio di conformità o non conformità sulle merci o gli animali oggetto del campionamento, chiede il supporto tecnico scientifico del laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi il quale fornisce riscontro, per iscritto, nel più breve tempo possibile.

L’AC effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi. Per parti interessate si intendono oltre all’operatore, anche il laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi/prova/diagnosi iniziale e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) ove coinvolto.

In caso di esito sfavorevole, l’AC intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità analitica e stabilire le responsabilità dell’operatore e, nel documento con cui trasmette all’operatore l’esito sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi, rappresenta in modo chiaro il riferimento normativo e le motivazioni che hanno determinato la decisione (norme dell’unione o nazionali di riferimento).

## Articolo 7 - Comma 5

### **Il procedimento di controperizia**

L’espressione “*campionamento con esito sfavorevole*” si intende riferita, alla luce di quanto previsto al comma 4 dell’art. 7, all’esito sfavorevole della valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi.

La richiesta di esame documentale deve essere proposta dall’operatore a:

- 1) **ACL**, nel caso in cui il campionamento sia stato disposto ed eseguito dalla medesima o dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS);
- 2) **AC-PCF** (Posto di Controllo Frontaliero), nel caso in cui il campione sia stato eseguito dai medesimi;

3) **AC-UVAC** (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari), nel caso in cui il campionamento sia stato disposto da UVAC, ma effettuato dalla ACL, (articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2021); in questo caso specifico l'AC-UVAC chiederà la documentazione relativa al campionamento alla ACL che lo ha eseguito.

A fronte della richiesta di controperizia (che deve essere presentata nel termine indicato di 15 giorni dalla comunicazione del suddetto esito sfavorevole) da parte dell'operatore i cui prodotti sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, l'AC a cui è stata presentata la richiesta deve mettere a disposizione dell'operatore i documenti richiesti inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo di **trenta giorni**. Nello specifico, in mancanza dell'indicazione nella norma di un termine certo per la conclusione del procedimento, si applica il termine generale di cui all'articolo 2, comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di campionamento di prodotti preimballati (preconfezionati) per il consumatore finale (cfr. lettera A. punto 5 della presente Nota), la richiesta di esame documentale di cui sopra potrà essere presentata sia dall'operatore produttore (inteso come fabbricante, allevatore o come operatore che appone il proprio marchio, nome o segno distintivo) che dall'operatore del commercio al dettaglio, anche disgiuntamente.

L'AC, al fine di assicurare la tempestività e, comunque, il rispetto del termine di **trenta giorni** per evadere la richiesta di esame documentale avanzata dall'operatore, richiede immediatamente al laboratorio ufficiale che ha effettuato l'analisi/prova/diagnosi tutti i documenti utili per l'espletamento della controperizia.

La presentazione dell'istanza di controperizia non esime l'operatore dall'effettuazione di quanto previsto agli articoli 14, 19 e 20 dal regolamento (CE) 178/2002 (valutazione del rischio ed eventuale adozione di misure per la gestione del rischio con relativa informativa all'AC) né l'AC dall'adottare provvedimenti impositivi qualora l'operatore abbia messo in atto azioni non appropriate al rischio rilevato.

L'esame documentale oggetto della controperizia di cui all'articolo 7, comma 5 del d.lgs. n. 27/2021 si riferisce alle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova. Al riguardo si precisa che, nello specifico, l'AC deve trasmettere:

- a) registrazioni della temperatura di trasporto del campione e di quella del campione rilevata al momento della consegna al laboratorio ufficiale al fine della verifica del mantenimento della catena del freddo;
- b) registrazioni inerenti le attività analitiche svolte dal laboratorio ufficiale che esegue l'analisi iniziale; tali registrazioni includono i fogli di lavoro e i dati grezzi inclusi i tracciati termografici delle apparecchiature termostatiche utilizzate per l'analisi, prova, diagnosi qualora rilevanti.

Al momento del rilascio della documentazione richiesta, l'AC deve fissare un congruo termine, motivandone le ragioni, entro il quale l'operatore dovrà far pervenire la relazione redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall'esperto di parte qualificato e formalmente incaricato.

L'operatore, laddove ritenga non congruo il termine, può fare motivata richiesta di proroga all'AC.

La controperizia deve essere condotta a cura di un esperto di parte riconosciuto, adeguatamente qualificato e formalmente incaricato dall'operatore, e deve necessariamente consistere nell'esame documentale inerente le registrazioni relative alle attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova.

Nell'ambito della procedura di controperizia l'esecuzione della prova/analisi/diagnosi da parte dell'operatore a proprie spese sull'aliquota a sua disposizione presso un laboratorio accreditato costituisce una possibilità aggiuntiva rispetto all'esame documentale. Infatti la controperizia richiede necessariamente una preventiva valutazione della documentazione. Pertanto l'invio del solo esito delle analisi, prove o diagnosi condotte sull'aliquota a disposizione della parte non può essere accettato né valutato come istanza di controperizia dall'AC, che ne deve dare idonea comunicazione all'operatore ai fini dell'eventuale integrazione dell'istanza.

Si rappresenta che il coinvolgimento di un "laboratorio ufficiale" in qualità di laboratorio accreditato di fiducia dell'operatore nella fase di controperizia è ammesso solo nel caso in cui le attività inerenti ai controlli ufficiali siano separate da quelle inerenti all'autocontrollo e che il "laboratorio ufficiale" sia iscritto negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del d.lgs. n. 27/2021.

Qualora in sede di esame della controperizia, emergano evidenze oggettive ovvero dichiarazioni dell'esperto di parte qualificato tali da mettere in dubbio la valutazione dell'esito sfavorevole delle analisi/prove/diagnosi, l'AC deve riesaminare l'intero procedimento amministrativo che ha condotto alla valutazione dell'esito analitico sfavorevole e laddove riconosca la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze/motivazioni dell'operatore, la ASL, l'UVAC o il PCF sono tenuti a procedere, in autotutela, all'annullamento d'ufficio della valutazione ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i.. In questo caso l'A.C. comunica le motivazioni che hanno determinato tale decisione all'operatore e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato l'analisi/prova/ diagnosi e al NAS, qualora interessato. L'annullamento coinvolge tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi conseguenti. Nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all'operatore, l'AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l'Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l'annullamento in autotutela dell'atto di contestazione dell'illecito stesso.

Ovviamente in caso di annullamento o revoca del provvedimento non vi sono gli estremi per accedere alla procedura di controversia venendo meno il presupposto di legge.

Laddove, invece la ASL, l'UVAC o il PCF non accolgano in tutto o in parte le istanze/motivazioni presentate dall'operatore nell'ambito della controperizia comunicano l'esito sfavorevole della valutazione della stessa, motivandola adeguatamente nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della L. n.241/1990, all'operatore e contestualmente anche al laboratorio che ha effettuato l'analisi, prova o diagnosi iniziale e all'ISS.

## **Articolo 8 - Comma 1**

### **La controversia**

Nel caso in cui la controperizia documentale non metta in evidenza problematiche connesse al campionamento e/o all'analisi/prova/diagnosi ufficiale iniziale ma, ove effettuata, l'analisi sull'aliquota del campione a disposizione dell'operatore dia un esito diverso da quello comunicato

dall'AC, l'AC deve comunicare all'operatore che non può accedere direttamente alla controversia analitica se prima non presenta istanza di controversia documentale.

In assenza dell'indicazione nell'articolo 8, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021 di un termine certo, l'ASL, l'UVAC o il PCF devono comunicare gli esiti della valutazione della controperizia e le relative motivazioni e notificare il relativo provvedimento adottato all'operatore quanto prima e, comunque, non oltre il termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 3, della L. n. 241/90.

Il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'articolo 8, comma 1 deve intendersi decorrere dalla suddetta comunicazione e non dalla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi di cui all'articolo 7, comma 4. Questa interpretazione della norma è desumibile dal tenore dell'intero disposto normativo e dalle previsioni della L. n. 241/90 applicabili.

Con riferimento ai settori di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021, l'operatore, a seguito della valutazione sfavorevole della controperizia da parte dell'AC, può attivare la procedura di controversia richiedendo alla medesima AC, in qualità di organo procedente, di poter fare effettuare a proprie spese il riesame della documentazione relativa all'analisi, prova, diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (in qualità di organo adito ex art. 17 della L. n. 241/1990). Al riguardo si precisa che detta documentazione è la stessa di quella prevista per la controperizia e sopra descritta nella sezione "Articolo 7 - Comma 5 - Modalità inerenti alla procedura di controperizia".

Qualora l'ISS, al fine di emettere la propria valutazione, abbia necessità di chiarimenti ne informa l'AC in qualità di organo procedente anche al fine di darne notizia a tutte le parti; gli eventuali tempi per la formulazione dei riscontri all'ISS saranno gestiti come sospensione dei termini per l'emissione del parere da parte dello stesso Istituto.

L'AC deve tenere in considerazione l'esito della valutazione documentale prodotta dall'ISS e trasmessa alle parti interessate (AC, operatore, laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi iniziale) per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

### **Articolo 8 - Commi 2 e 3**

#### **Il procedimento di controversia documentale**

L'operatore, ricevuto l'esito della controversia documentale, qualora non si ritenga soddisfatto può fare istanza di controversia analitica esclusivamente per le prove per le quali sono state prelevate le opportune aliquote. L'istanza di controversia analitica, per economia del procedimento, deve essere notificata all'ISS, e contestualmente, all'AC e al laboratorio ufficiale che ha effettuato l'analisi di prima istanza.

Il laboratorio ufficiale che ha in custodia l'aliquota per la controversia analitica, provvede all'invio della stessa all'ISS (ovvero al laboratorio ufficiale, diverso da quello che ha condotto la prima analisi/prova/diagnosi, individuato dallo stesso ISS), con spese a carico dell'ISS, nel più breve tempo possibile.

Al riguardo si chiarisce che i 120 giorni previsti dall'allegato 1 sez. 1, punto 2, del d.lgs. n. 27/2021 per la conservazione del campione dedicato alla controversia presso il laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi di prima istanza decorrono dall'istanza di controversia documentale avanzata dall'operatore. Ciò significa che il laboratorio ufficiale è tenuto a conservare la suddetta aliquota fino allo scadere dei termini per la presentazione dell'istanza di controversia documentale.



## **Articolo 8 - Comma 4**

### **Il procedimento di controversia analitica**

Gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi da parte dell'ISS devono essere tenuti in considerazione da parte dell'AC per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dell'operatore.

Nel caso in cui gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi alle parti interessate (AC che ha disposto il campionamento, operatore e laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi iniziale) siano favorevoli all'operatore, l'AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva e formale comunicazione all'operatore. Inoltre, nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all'operatore, l'AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l'Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l'annullamento in autotutela dell'atto di contestazione dell'illecito stesso.

Si chiede ai destinatari in indirizzo di dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutto il personale interessato e si confida in un'uniforme applicazione delle norme sulla base delle indicazioni fornite.

La presente circolare sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute nella sezione trova norme.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Direzione generale per l'igiene, la sicurezza**  
**degli alimenti e la nutrizione**  
**\*Dott. Ugo DELLA MARTA**



UGO DELLA  
 MARTA  
 22.05.2023  
 07:26:53  
 UTC

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Direzione generale della sanità animale**  
**e dei farmaci veterinari**  
**\*Dott. Pierdaveide LECCHINI**



\* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Referenti:

Dott. Pietro NOE – p.noe@sanita.it  
 Dott. Giovanni GRANITTO - g.granitto@sanita.it  
 Dott.ssa Francesca DI GIACOMO – f.digiacomo@sanita.it  
 Dott.ssa Rosa Maria MONTELEONE – rm.monteleone@sanita.it  
 Dott.ssa Marina BELLUCCI– m.bellucci@sanita.it  
 Dott.ssa Patrizia IPPOLITO – p.ippolito@sanita.it



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 8

Registro – Classif:

UVAC  
Loro sedi

e, p.c.  
DGISAN  
Uffici 2-6-8

DGISIS  
Ufficio 4

**Oggetto:** Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 54 del 4 marzo 2021.

Si fa riferimento al decreto legislativo in oggetto recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

A tale riguardo, si riportano di seguito alcune indicazioni operative.

## **Organizzazione dei controlli sulla base dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2021**

La procedura di registrazione, come atto propedeutico alla preventiva segnalazione dell'arrivo delle partite, avviene tramite le varie opzioni operative (on-line, xml, app) sul Sistema SINTESIS, secondo le consuete modalità, con attribuzione automatica del numero di registrazione.

Per quanto attiene le altre modalità contemplate nel comma 1, lettera a) del suindicato articolo 2, (altri sistemi informativi correlati o altre modalità telematiche), si fa presente che, ad esempio, la modalità tramite posta elettronica va considerata assolutamente residuale ed emergenziale e

comunque allineata con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale in merito alle comunicazioni tra i cittadini/imprese e la Pubblica Amministrazione (PEC). Inoltre, non è obbligatorio procedere alla stampa, firma e consegna del modulo di registrazione e, quindi, non vanno apposte le marche da bollo.

Tuttavia, con funzione di promemoria relativamente alla procedura di registrazione effettuata o alle tipologie merceologiche autorizzate, il modulo in via transitoria può essere prodotto e consegnato/spedito all'operatore, avendo cura di eliminare o aggiornare i riferimenti e gli obblighi normativi in esso citati ed abrogati dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2021.

Si sottolinea che non è più prevista la sanzione per mancata registrazione, così come era stabilito dal decreto legislativo n. 28/1993 e, pertanto, non va utilizzata la relativa parte di procedura sul Sistema SINTESIS.

Si chiarisce, inoltre, che nel nuovo decreto legislativo la "Prenotifica" diventa "Segnalazione" e che, tenuto conto delle peculiarità e delle finalità delle movimentazioni, del carattere temporaneo delle stesse e del rischio limitato, non è richiesto l'obbligo della segnalazione preventiva dei cavalli registrati che sono introdotti da un altro Paese dell'UE per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali sul territorio nazionale.

Infine, un ulteriore chiarimento riguarda la definizione di partita che nel decreto legislativo n. 23/2021 è collegata a quella riportata nel regolamento (UE) 2017/625, la quale fa riferimento al mezzo di trasporto come uno degli elementi che concorrono alla definizione della stessa. Pertanto, considerato che altri adempimenti sono strettamente collegati alla definizione di partita, va fin d'ora progressivamente raccomandato di valorizzare in SINTESIS il campo della tipologia del mezzo di trasporto e del n° identificativo (es. targa), anche se al momento, nelle more della modifica del Sistema, non è un dato obbligatorio.

### **Controlli intensificati in caso di sospetto per accertata non conformità o derivato da altre informazioni disponibili**

La procedura dei controlli obbligatori nel numero dei 5 previsti dal decreto legislativo n. 28/1993 e successive modifiche e integrazioni, è decaduta.

In linea con l'articolo 137, paragrafo 3, lettere a) e b) e l'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di applicare uniformemente a livello nazionale le disposizioni in essi contenute, i controlli intensificati in caso di sospetto per accertata non conformità sono organizzati come segue:

- qualora sia stata pubblicata una notifica di allerta trasmessa da un Paese dell'UE o sia stato riscontrato un esito di laboratorio sfavorevole a seguito di un precedente controllo effettuato sul territorio nazionale, gli UVAC dispongono che le successive due partite della stessa tipologia e origine siano esaminate per confermare o eliminare il sospetto di pericolo. Per tali partite è disposto il fermo ufficiale in attesa dell'esito delle analisi;
- il conteggio e il blocco della progressione dei controlli al valore di 2 sono effettuati utilizzando la procedura attualmente prevista sul Sistema SINTESIS, ma provvedendo, da parte dell'UVAC competente, al blocco della sequenza al secondo campionamento consecutivo. Qualora uno o entrambi gli esami diano esito sfavorevole inizierà una nuova serie di campionamenti (ulteriori 2 partite successive da campionare). Tale procedura si esaurirà solo quando due controlli consecutivi daranno esito favorevole.

I controlli obbligatori già attivati sulla base del decreto legislativo n. 28/1993 (serie di 5 controlli) e ancora in corso devono essere conclusi se due campionamenti consecutivi hanno avuto esito favorevole.

Qualora il sospetto su una partita in arrivo non scaturisca da un'accertata non conformità, ma derivi da altre informazioni disponibili, l'UVAC procederà a disporre il fermo della partita e ad effettuare un controllo per eliminare o confermare il sospetto.

### **Diritto alla controperizia dell'operatore disposta ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625**

In accordo al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 febbraio 2021 n. 23, nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio applicano, per quanto riguarda il diritto dell'operatore ad una controperizia, quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito dei sopraccitati controlli, per operatore si intende il produttore/speditore della merce o degli animali che si può avvalere per esercitare tale diritto dell'operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.

### **Rispedizioni delle partite non conformi**

In applicazione dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, in caso di accertamento di non conformità, l'autorità competente può disporre, tra l'altro, la rispedizione degli animali e delle merci nello Stato membro di provenienza (ciò a meno che, ovviamente, non sia necessario intervenire rapidamente per un grave rischio per l'uomo o gli animali e se le condizioni di salubrità, di benessere degli animali e di polizia veterinaria lo consentano).

Si sottolinea al riguardo che, a differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/1993, e quindi, dalle direttive 90/425 e 89/662 abrogate, il respingimento della partita può essere attuato senza l'autorizzazione della competente autorità del Paese di provenienza.

Al fine del tracciamento della partita, la decisione della rispedizione della stessa dovrà essere comunicata all'autorità dello Stato di provenienza attraverso il sistema di assistenza amministrativa e collaborazione (AAC).

Per il respingimento degli animali vivi ci si può efficacemente avvalere del sistema TRACES attraverso la certificazione relativa alla spedizione dallo Stato membro di provenienza; a tal fine il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio compilerà la parte terza del certificato TRACES attestando gli esiti sfavorevoli dei controlli eseguiti e la decisione della rispedizione della partita di animali.

## **Sistema di allerta (RASFF) e assistenza amministrativa e collaborazione (AAC)**

Le non conformità conseguenti ai controlli previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 23/2021 che evidenzino un qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti o un grave rischio per la salute degli animali connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, dovranno essere gestite dagli UVAC nell'ambito della rete del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF).

Nei casi in cui, invece, i controlli evidenzino delle non conformità che non rappresentano un rischio o che seppure lo rappresentino (come nel caso contemplato dall'articolo 106 del regolamento 2017/625) non determinino l'attivazione del sistema RASFF, codesti uffici dovranno fare riferimento, per le pertinenti comunicazioni agli altri Paesi UE, all'assistenza amministrativa (AAC) prevista dagli articoli da 102 a 108, del Titolo IV, del regolamento (UE) 2017/625, così come indicato nell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2021.

Si invitano codesti uffici a informare della presente nota i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.

Si evidenzia, infine, che la presente nota potrà essere integrata o modificata sulla base dell'esperienza maturata nel corso della sua applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

\*f.to Dr. Pierdavide Lecchini

\*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

*Direttore dell'Ufficio*  
Dr Angelo Donato

*Referenti del procedimento:*  
Dssa Cecilia Farina - 0659946239  
email: [c.farina@sanita.it](mailto:c.farina@sanita.it)  
Dr. Luigi Presutti-0659946540  
[l-presutti@sanita.it](mailto:l-presutti@sanita.it)  
Dr. Giuseppe Attanzio-0659946131  
[g.attanzio@sanita.it](mailto:g.attanzio@sanita.it)  
Dr. Giorgio Greco-0659946369..  
[g.greco@sanita.it](mailto:g.greco@sanita.it)  
Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)



**Ministero della Salute**  
**EX DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA**  
**VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA**  
**DEGLI ALIMENTI**  
*Ufficio II*


**EX DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA**  
**DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**  
*UFFICI III E VIII*

**EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'**  
**ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO**  
*UFFICIO VII*

**Ministero della Salute**  
**DSVET**

**0004333-P-03/08/2011**

**I.8.d.f/2010/1**



92744118

ASSESSORATI REGIONALI ALLA  
SANITA' RESPONSABILI SERVIZI  
VETERINARI  
LORO SEDI

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI  
SPERIMENTALI  
LORO SEDI

POSTI ISPEZIONE FRONTALIERA  
LORO SEDI

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA  
E DI FRONTIERA

**OGGETTO: GESTIONE DEI CAMPIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ALIMENTI E MANGIMI DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004/CE**

Si fa riferimento alla comunicazione del 10 maggio 2010 prot. DSVET 2322 di pari oggetto con la quale si ricordava la necessità da parte dei laboratori impiegati nei controlli ufficiali di utilizzare prove accreditate ai sensi della Norma EN ISO/IEC 17025 così come prescritto dal Regolamento 882/2004/CE.

Con la presente, al fine di assicurare che tutte le fasi delle attività di controllo ufficiale, con particolare riferimento a quelle analitiche, abbiano anche il requisito fondamentale della validità giuridica, si descrivono le seguenti modalità per la gestione dei campioni.

Nel caso in cui sia conferito un campione per la ricerca di una determinata sostanza per il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio non disponga della metodica accreditata, tale Istituto dovrà ricorrere a quanto previsto dal paragrafo 4.5 della Norma EN ISO/IEC 17025 circa la possibilità da parte di un laboratorio che non dispone, su base continuativa o per circostanze impreviste, dell'accreditamento per una determinata prova la possibilità di subappaltare tale prova ad un laboratorio competente. In particolare qualora il laboratorio non sia in possesso dell'accreditamento di una prova, il campione conferito deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente, competente per il territorio, al laboratorio in possesso della prova accreditata.

Per quanto attiene alla refertazione, questa deve essere emessa dall'IZS che ha effettuato la prova di laboratorio e trasmessa sia all'IZS che ha inviato il campione sia all'Autorità che ha effettuato il campionamento.

Per quanto concerne i controlli analitici ufficiali disposti nell'ambito dei Piani Nazionali P.N.R e P.N.A.A; per i quali può essere richiesta una prima analisi di screening seguita da un'analisi di conferma obbligatoria, come ad es. le analisi per la determinazione di pesticidi, le autorità sanitarie dovranno procedere al prelievo di un'ulteriore aliquota del campione ufficiale da destinare ad un'eventuale analisi di conferma. Tale modalità di campionamento si rende necessaria nel caso in cui un laboratorio ufficiale che abbia effettuato lo screening di un campione non disponga del metodo di conferma; in tale situazione l'aliquota supplementare dovrà essere inoltrata dal suddetto laboratorio ad un altro IZS competente, in modo da garantire il completamento dell'analisi richiesta. Come già ribadito nella nota DSVET 2322-P- del 10/05/2010 ogni laboratorio ufficiale dovrà operare nel rispetto delle procedure per la corretta gestione del campione, di cui al punto 5.8 della norma UNI ISO/IEC 17025, al fine di mantenere inalterata, come sopra ricordato, la validità analitica e giuridica del campione, come prevede l'art 11, comma 7, del Regolamento (CE) 882/2004.

La refertazione, deve essere emessa dall'IZS che ha effettuato la prova di conferma e trasmessa sia all'IZS che ha inviato il campione sia all'Autorità che ha effettuato il campionamento.

In considerazione di quanto sopra si ribadisce quanto contenuto nella nota citata in premessa relativamente all'importanza fondamentale che ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in quanto componente di una rete integrata di laboratori, si faccia carico, quando necessario, delle analisi anche di sola conferma di campioni prelevati in aree territoriali che non siano di diretta competenza, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, animale e l'ambiente.

Sulla base di quanto sopra premesso si invitano codeste Regioni e Province autonome a farsi carico della problematica di competenza provvedendo a dare ampia diffusione agli indirizzi contenuti nella presente nota e a fornire gli opportuni orientamenti tecnici ed eventuali chiarimenti alle autorità di controllo.

Nell'invitare le Amministrazioni a dar seguito a quanto di rispettiva competenza si ringrazia per la collaborazione .

Capo Dipartimento  






# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione  
Direzione Generale della Sanità Animale e del farmaco Veterinario

Ministero della Salute

DGSAN

0015199-P-10/05/2011

I.4.c.c.8/1



88816000

A tutti i Direttori degli Uffici di Sanità  
Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)  
Loro Sedi

A tutti i Direttori dei Posti di Ispezione  
Frontaliera  
(PIF)  
Loro Sedi

A tutti i Direttori degli Uffici Veterinari per gli  
Adempimenti degli obblighi Comunitari  
(UVAC)  
Loro Sedi

e, p.c.  
Al Dipartimento per la Sanità pubblica  
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli  
alimenti  
Sede

Alla Direzione Generale della Prevenzione  
Sanitaria – Ufficio III  
Sede

All'Agenzia delle Dogane  
Direzione Centrale Accertamenti e Controlli  
Ufficio Metodologia e Controllo degli Scambi  
Internazionali  
Via Mario Carucci, 71  
00143 Roma

**OGGETTO: Aspetti applicativi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – Diritto di controanalisi su alimenti di origine animale e non animale, materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti e mangimi sottoposti a controllo ufficiale**

Con riferimento a precedenti note sull'argomento in oggetto e alle diverse richieste di chiarimenti inerenti il numero di aliquote necessarie, al fine di uniformare i campionamenti che vengono effettuati sulle partite di alimenti di origine animale e di origine non animale provenienti dai Paesi terzi o oggetto di scambi intracomunitari, si forniscono le seguenti istruzioni:



- a) Nel caso di partite sottoposte a controlli disposti dagli UVAC il campione deve essere suddiviso in quattro aliquote, di cui tre devono essere inviate al laboratorio ufficiale. Di queste la prima è utilizzata per l'analisi di prima istanza, la seconda per l'eventuale ripetizione/revisione d'analisi da effettuarsi su richiesta del soggetto produttore/speditore del Paese da cui proviene la merce o di un suo legale rappresentante in Italia. La terza aliquota è conservata presso l'IZS per l'eventuale contenzioso internazionale. Una quarta aliquota è consegnata al detentore della merce che l'acquiesce e la detiene per conto del soggetto produttore/speditore del Paese da cui la merce proviene al fine di consentirgli di chiedere un ulteriore parere di esperti.
- b) Nel caso di partite sottoposte a controlli da parte degli USMAF e dei PIF il campione deve essere suddiviso in tre aliquote, di cui due devono essere inviate al laboratorio ufficiale per l'analisi di prima istanza e l'eventuale ripetizione/revisione di analisi, e la terza aliquota, con le modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 5 e 6 del Regolamento (CE) 882/2004, è consegnata all'operatore interessato al carico o a un suo rappresentante per un eventuale ulteriore parere di esperti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 7 aprile 2011


IL DIRETTORE GENERALE

dott. Silvio Donato



IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gaetana Ferri



Referenti:

dott. Carlo Donati – 06.5994.2242

email: [c.donati@sanita.it](mailto:c.donati@sanita.it)



dott. Angelo Donato – 06.5994.6418

email: [a.donato@sanita.it](mailto:a.donato@sanita.it)





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI  
Uff. 7 DGSAF

Classifica: DGSA.VII/I.6.a.s/2020/2

Ministero della Salute

DGSAF

0014909-P-18/06/2021

I.6.a.s/2020/2



450641241

Agli Assessorati alla Sanità  
Servizi Veterinari  
delle Regioni e Province Autonome  
Invio per PEC

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
Invio per PEC

Al C.Re.A.A. Centro di Referenza  
Nazionale per la sorveglianza ed il  
controllo degli Alimenti per Animali  
izsto@legalmail.it

Al Centro di Referenza Nazionale  
per le Salmonellosi  
izsvenezie@legalmail.it

All'Istituto Superiore di Sanità  
Sicurezza alimentare, nutrizione e  
sanità pubblica veterinaria  
protocollo.centrale@pec.iss.it

Assalzoo  
assalzoo@assalzo.it

Assalco  
assalco@assalco.it

Aipa  
info@aipaonline.it

Aisa  
aisa@federchimica.it

**Oggetto: Indicazioni per l'esecuzione delle attività di campionamento e analisi per la ricerca di Salmonella spp. nell'ambito del controllo ufficiale dei mangimi come previsto dal Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2021-2023**

Come indicato nel decreto legislativo 27/2021 (allegato 2 sezione 1) i campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi sono prelevati secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) 152/2009 e

successive modifiche e integrazioni, come dettagliate nel Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2021-2023 (PNAA).

In virtù delle novità introdotte dalla norma citata in premessa e dalle successive modifiche si rende necessario fornire indicazioni per la ricerca di *Salmonella* spp. nei mangimi.

Il programma di controllo relativo alla Salmonella (capitolo 6 del PNAA) sarà oggetto di modifica mediante un Addendum di prossima pubblicazione.

Dal momento che non viene assicurata la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci, come previsto dall'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 27/2021, l'Autorità Competente (AC) dovrà effettuare il campione con la formazione di un unico Campione Finale specificando nel verbale di campionamento, che trattandosi di analisi microbiologica sarà eseguita con una prova unica e irripetibile alla presenza degli interessati. Infatti, a tali campioni si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.


Pertanto l'analisi unica e irripetibile deve essere eseguita presso il laboratorio ufficiale che ha ricevuto il campione, garantendo la convocazione delle parti interessate, che deve essere effettuata da parte dell'AC ed indicata nel verbale di prelievo del campione.

La valutazione del risultato analitico compete all'AC che ha effettuato il campionamento, la quale deve comunicare tempestivamente l'esito alle parti interessate.

Qualora l'esito sia sfavorevole (accertamento di non conformità) le parti interessate possono richiedere la controperizia documentale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27/2021, in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Nel caso in cui l'operatore, a seguito di controperizia, non condivida le valutazioni dell'AC in merito alla non conformità, può richiedere all'Istituto Superiore di Sanità il riesame della documentazione relativa all'intero processo (controversia - comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 27/2021 in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

Per quanto attiene ai campioni già prelevati e che non sono ancora stati analizzati, le AC che hanno prelevato i campioni avranno cura di modificare i verbali di prelievo inserendo anche la convocazione delle parti per l'esecuzione delle prove. Una volta che saranno stati sottoscritti dagli operatori saranno inviati all'IZS territorialmente competente che detiene il campione, che solo a quel punto potrà procedere con l'analisi unica e irripetibile.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. PIERDAVIDE LECCHINI



Referente del procedimento:  
Collu Marco – 06/59949146  
e-mail: [m.collu@sanita.it](mailto:m.collu@sanita.it)

